

INFORMATIVA SUI CRITERI E LE MODALITA' DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA RINEGOZIAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE IN FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI NELL'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA.

BENEFICIARI E REQUISITI PER L'ACCESSO

Possono presentare domanda di contributo i proprietari e le proprietarie **congiuntamente** agli inquilini e alle inquiline di alloggi **concessi in locazione da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda di contributo a favore di inquilini/e aventi ISEE compreso tra € 0 ed € 35.000** e situati nei Comuni dell'Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa).

Ai sensi della DGR n. 1275 del 2 agosto 2021 i contributi una tantum concessi saranno erogati direttamente alla parte proprietaria.

Per l'ammissione al contributo è necessario **possedere al momento della presentazione della domanda:**

A) Requisiti per la parte proprietaria:

- contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda di contributo;
- rinegoziazione del contratto di locazione in essere registrata presso l'Agenzia delle Entrate.

B) Requisiti per la parte conduttrice:

- cittadinanza italiana; oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea; oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e ss.mm.ii.;
- avere un valore ISEE ordinario oppure corrente per l'anno 2022 non superiore ad € 35.000;
- avere residenza nell'alloggio oggetto del contratto di rinegoziazione;
- NON appartenere a un nucleo familiare già beneficiario nel medesimo anno della concessione di un contributo del Fondo per l'emergenza abitativa derivante dalle deliberazioni di Giunta regionale n.ri 817/2012, 1709/2013, 1221/2015, 2365/2019;
- NON appartenere a un nucleo familiare già beneficiario nel medesimo anno della concessione di un contributo del Fondo per la "morosità incolpevole" di cui all'art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013 n. 102 convertito in Legge del 28/10/2013 n. 124;
- NON appartenere a un nucleo familiare già assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

TIPOLOGIA DI RINEGOZIAZIONE ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO

I contributi verranno concessi nei casi in cui si sia verificata:

a) Riduzione dell'importo del canone di locazione libero (Art. 2, comma 1, Legge

431/1998) o concordato (art. 2, comma 3, Legge n. 431/1998) almeno del 20% per una durata non inferiore a mesi 6 e che abbia prodotto un importo della locazione rinegoziata non superiore a € 800,00 mensili:

- Durata della riduzione da 6 a 12 mesi: contributo pari al 70% del mancato introito con tetto massimo di € 1.500;
- Durata della riduzione da 13 a 18 mesi: contributo pari all'80% del mancato introito con tetto massimo di € 2.500;
- Durata della riduzione oltre 18 mesi: contributo pari al 90% del mancato introito con tetto massimo di € 4.000.

(per esempio: canone originario mensile Euro 800,00; riduzione 20% calcolata su 18 mesi = Euro 160,00 x 18 = 2.880,00 - contributo riconosciuto una tantum 80% = € 2.304,00.

b) Modifica della tipologia contrattuale da libero (art. 2, comma 1 Legge 431/1998) a contratto concordato (art. 2, comma 3 Legge 431/1998) con conseguente riduzione dell'importo del canone di locazione che abbia prodotto un importo della locazione non superiore a € 700,00 mensili:

- Il contributo spettante è pari all'80% del mancato introito calcolato sui primi 24 mesi, con tetto massimo di € 4.000,00.

(per esempio: canone libero annuo Euro 8.400,00; rinegoziazione concordato Euro 6.720,00; riduzione calcolata su 24 mesi = Euro 3.360,00; contributo una tantum 80% riconosciuto = Euro 2.688,00.

La quota di riduzione del canone, ovvero il mancato introito, è calcolata considerando la differenza fra canone annuo del contratto originario e nuovo canone annuo, come definito nell'Accordo per il territorio Metropolitan di Bologna sottoscritto in data 26/09/2017.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda deve essere presentata congiuntamente dalla parte locatrice (proprietà) e dalla parte conduttrice.

Le domande dovranno essere inviate a partire **dal 10 marzo 2022** utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata di ASC Insieme: **insiemeaziendaspeciale@legalmail.it** specificando nell'oggetto la dicitura "Domanda bando rinegoziazione 2022" utilizzando il **modulo di domanda allegato A)** sottoscritto ai sensi degli ARTT. 46 e 47 D.P.R. n. 445/200 reperibile all'indirizzo www.ascinsieme.it e allegando copia di un documento valido di riconoscimento firmato sia della proprietà che della parte conduttrice.

BANDO E MODULO DI DOMANDA SONO REPERIBILI SUL SITO DI ASC INSIEME

Al link <http://www.ascinsieme.it/index.php/content/view/v760ecfe1e/attivi-e-scaduti>